Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 26 settembre 1927 - ANNO V — Numero 222

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1958.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1245.

Approvazione dello statuto dell'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini del Piemonte, dello statuto del Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici e dello statuto del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e nello stesso tempo anche all'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini del Piemonte, al Consorzio lombardo fra industriali meccanici e metallurgici e al Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali, aderenti alla detta Confederazione, ponendosi come condizione che gli statuti delle dette Associazioni fossero presentati, per l'approvazione e la pubblicazione, al Ministero delle corporazioni entro un termine ivi fissato, con le modificazioni atte a coordinarli con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;

Ritenuto che la presentazione degli statuti suaccennati ha avuto luogo entro il termine stabilito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo statuto dell'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini del Piemonte, lo statuto del Consorzio lombardo fra industriali meccanici, metallurgici ed affini e lo statuto del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 110. — FERRETTI.

Statuto dell'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte.

Art. 1.

L'« Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte » ha la sua sede in Torino. Essa opera nella regione piemontese mediante sezioni territoriali facenti parte delle Unioni territoriali miste riconosciute dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. L'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte provvede ad iscrivere le proprie sezioni alle competenti Unioni territoriali miste, riconosciute dalla Confederazione.

Art. 2.

L'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Federazione nazionale dell'industria meccanica metallurgica. In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, numero 563, ha, entro i limiti segnati dalle leggi, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Confederazione, la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro esercenti l'industria metallurgica, meccanica ed affine nella regione piemontese.

Art. 3.

L'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

L'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte esercita tutte quelle funzioni che come Associazione sindacale legalmente riconosciuta le siano demandate dalle leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore. In particolare e nei limiti della propria competenza ha per scopo:

a) di addivenire secondo le direttive e le norme della Confederazione generale fascista dell'industria italiana alla stipulazione di accordi e contratti collettivi di lavoro sia generali, riguardanti la collettività dei rappresentati, sia particolari e cioè relativi a una determinata categoria di imprese o ad una zona della propria competenza territoriale, sia per una singola azienda, con le rispettive organizzazioni di prenditori di lavoro;

b) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella regione e cercare di prevenire ogni ragione di controversia nel campo

del lavoro, ed all'occorrenza di esaminare, discutere e risolvere le controversie fra datori e prenditori di lavoro, per assicurare, con la maggiore equità e giustizia, il regolare svolgimento dell'industria da essa rappresentata nell'interesse comune della produzione e del lavoro;

c) di esercitare, se necessario, e nei limiti della propria competenza e conformemente alle disposizioni di legge e a quelle della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, l'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro dinanzi alla magistratura competente, e di rappresentare in giudizio collettivamente e singolarmente i datori di lavoro esercenti nella regione piemontese le industrie di cui all'art. 2 del presente statuto;

d) di studiare il movimento legislativo e l'organizzazione tecnica del lavoro, usando della propria azione in quanto occorra in difesa e per il migliore sviluppo della industria nazionale;

e) di fornire ai soci la consulenza nel campo giuridico sindacale, in tema di interpretazione ed applicazione delle leggi protettive del lavoro e di legislazione speciale, nonchè in materia tributaria;

f) di favorire e promuovere l'istruzione professionale e di svolgere azioni per la tutela e l'elevamento economico e morale dell'industria e la educazione nazionale degli industriali da essa rappresentati, e di curare in relazione alle possibilità dell'industria il miglioramento delle condizioni materiali e morali del personale dipendente, il tutto nel supremo interesse della Nazione;

g) di farsi centro ed orgàno di raccolta, elaborazione e comunicazione di notizie e dati statistici relativi all'industria meccanica metallurgica ed affine della regione piemontese;

h) di risolvere mediante arbitrato le vertenze tra datori di lavoro, soci e non soci, che le venissero sottoposte dalle parti interessate;

i) di provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industrali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

Ciascuna delle sezioni dell'Associazione fra industriali metallurgici, meccanici ed affini per il Piemonte di cui all'art. 1 è retta da un presidente e da un Consiglio direttivo le cui attribuzioni saranno stabilite in uno speciale regolamento da deliberarsi dal Consiglio generale e da approvarsi dalla Confederazione.

Nel regolamento stesso saranno altresì fissate le norme di funzionamento di ogni sezione.

Art. 6.

Dell'Associazione possono far parte tutte le ditte industriali datrici di lavoro che esercitino nel territorio della regione l'industria meccanica, metallurgica e le industrie affini da determinarsi dalla Confederazione e che abbiano i requisiti prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 7.

I rapporti tra l'Associazione fra industriali metallurgici meccanici ed affini per il Piemonte e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 8.

L'ammissione delle società o ditte ha luogo su domanda da queste rivolte alla presidenza della sezione nella cui provincia esercitano la loro industria. La domanda deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Deve inoltre contenere l'indicazione delle persone dei legali rappresentanti delle ditte, della natura dell'industria esercitata, dell'ubicazione degli stabilimenti, dell'entità degli impianti e del numero dei dipendenti.

Sulle domande di ammissione provvede il Consiglio generale previo parere favorevole dell'Unione territoriale competente. Se il richiedente non possegga i requisiti di legge, ovvero ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo di aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda è respinta, salva la facoltà dell'interessato di ricorrere alla Confederazione generale dell'industria ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi. I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti delle rispettive competenze dagli organi direttivi del Consorzio nonchè dalle Unioni territoriali cui appartengono, dalle Associazioni di grado superiore e dalla Confederazione.

Art. 10.

Di tutte le controversie che potessero sorgere fra i soci e i loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro, nonchè di quelle che potessero riferirsi a questioni di indole generale, dovrà essere data immediatamente notizia dalle ditte alle sezioni interessate. Queste a loro volta hanno l'obbligo di darne immediatamente comunicazione alla presidenza dell'Associazione.

L'Associazione ha sempre la facoltà di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione di tutte le vertenze sorte nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 11.

L'Associazione ha la competenza per la stipulazione di accordi e contratti collettivi di lavoro, sia generali, riguardanti la collettività dei rappresentati, sia particolari e cioè relativi ad una determinata categoria di imprese o ad una zona della propria competenza territoriale, sia per una singola azienda, con le rispettive organizzazioni dei prenditori di lavoro.

Nessun socio può trattare coi rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite delle competenti Associazioni di datori di lavoro.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, l'Associazione ha facoltà di considerare nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Nella discussione e stipulazione di contratti di lavoro l'Associazione dovrà seguire le norme dettate dalla Confederazione.

Art. 12.

Per la stipulazione di contratti od accordi interessanti singole sezioni, la rappresentanza dell'Associazione è delegata ai presidenti delle sezioni stesse i quali devono seguire le direttive del Consiglio generale e del presidente dell'Associazione. In caso eccezionale può tale rappresentanza essere delegata anche ad altra persona avente i requisiti di legge.

Gli accordi suddetti restano tuttavia sempre subordinati alla ratifica del presidente dell'Associazione.

In caso di negata ratifica, potrà dalle sezioni interessate richiedersi l'intervento della Confederazione per le eventuali deliberazioni definitive.

Art. 13.

E' fatto obbligo ai soci di denunciare alle sezioni competenti per territorio, nei termini e con le modalità fissate dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia, i contravventori sono puniti a termine di legge.

L'Associazione potrà inoltre richiedere alle ditte comunicazioni di tutti quegli altri elementi che fossero necessari per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione. I soci hanno l'obbligo di aderire, se appartenenti all'industria meccanica, all'Associazione nazionale industriali meccanici ed affini e, se all'industria metallurgica, all'Associazione nazionale fra gli industriali metallurgici, essendo a queste Associazioni demandato lo studio e la trattazione delle questioni di carattere prettamente economico.

Art. 14.

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea generale;
il Consiglio generale;
il presidente.

Art. 15.

L'assemblea generale è formata dalle ditte associate. Le ditte vi partecipano in persona del loro legale rappresentante che dovrà essere preventivamente riconosciuto dal Consiglio generale.

E' obbligo delle ditte associate di notificare le eventuali variazioni nella rappresentanza. E' data facoltà alle ditte associate di delegare la propria rappresentanza nell'assemblea ad altra ditta associata mediante semplice lettera o delega in calce alla circolare d'invito; nessuno però può rappresentare più di un socio.

Art. 16.

Nelle assemblee generali le ditte hanno diritto ad un voto per ogni 25 (o frazione di 25) dipendenti controllati.

Il numero dei dipendenti e quindi il numero dei voti spettanti a ciascun socio è stabilito sulla base della denuncia di cui all'art. 13 del presente statuto.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 17.

Tutte le assemblee saranno valide in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà della totalità dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Art. 18.

L'assemblea generale è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci in via ordinaria nel primo quadrimestre di ogni anno per la relazione morale sull'andamento del sodalizio, la nomina dei revisori, l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per le occorrenti nomine sociali ecc., ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Consiglio generale o il presidente, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta con precisa indicazione degli argomenti da discutere da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, oppure dispongano di un terzo almeno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvi i casi di urgenza.

Del Consiglio generale.

Art. 19.

Il Consiglio generale è composto dei delegati delle sezioni. Ciascuna sezione avrà diritto a un delegato nel Consiglio generale per ogni 5000 (o frazione di 5000) dipendenti controllati.

Nella prima seduta di ogni biennio il Consiglio generale nomina il presidente ed il vice-presidente scegliendoli nel proprio seno.

I membri del Consiglio generale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio generale è convocato e presieduto dal presidente, nominato come all'art. 19, ed in sua assenza od impedimento dal vice-presidente.

Le adunanze devono essere convocate, salvi casi di urgenza, con almeno cinque giorni di preavviso e sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri compreso il presidente.

Ciascun membro del Consiglio generale dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

Art. 21.

Spetta al Consiglio generale il conseguimento, attraverso i Consigli direttivi delle sezioni, degli scopi sociali e la determinazione delle norme di azione dell'Associazione.

Competono pure ad esso i provvedimenti di carattere generale relativi all'industria metallurgica, meccanica ed affine del Piemonte sia in rapporto a quanto dispone la legge che in rapporto alle direttive della Confederazione.

Al Consiglio generale spetta in particolare:

a) di deliberare, dietro proposta della presidenza, sull'ammissione dei soci e sulla loro espulsione;

b) di deliberare il bilancio preventivo e fissare in base alle istruzioni della Confederazione i contributi legali da

corrispondersi dalle ditte industriali metallurgiche e meccaniche del Piemonte;

c) di nominare i delegati in rappresentanza dell'Associazione in seno alla Confederazione generale ed alla Federazione nazionale dell'industria meccanica e metallurgica, e di provvedere a tutte le altre nomine che siano demandate alla Associazione dalle leggi e dai regolamenti come alla lettera i) dell'art. 4;

d) di nominare il direttore nonchè il personale di segreteria della sede e delle sezioni scegliendoli fra persone che diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale, e di provvedere altresì alle eventuali revoche;

e) di provvedere in materia disciplinare a norma degli articoli 30 e 31 seguenti;

f) di provvedere infine su tutti gli affari indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Del presidente.

Art. 22.

Il presidente regge, amministra e rappresenta l'Associazione, presiede tutte le riunioni sociali, cura l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, nomina e revoca il personale d'ordine e subalterno determinandone gli assegni e le attribuzioni, promuove tutto quanto ritenga utile e conveniente nell'interesse dell'Associazione, cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che a lui siano delegate dagli organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, deliberazioni ed istruzioni di questa.

Provvede inoltre in materia disciplinare a norma dell'articolo 29.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non sia approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 23.

In caso di urgenza il presidente può assumere tutti i poteri del Consiglio generale, salva ratifica di questo.

Art. 24.

L'assemblea generale nomina ogni anno, nella prima adunanza, tre revisori dei conti per la verifica del bilancio consuntivo dell'esercizio.

I revisori nominati sono rieleggibili.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori, aventi i requisiti di legge.

Art. 26.

Alle spese di esercizio si provvede con i contributi che saranno stabiliti dal Consiglio generale secondo le esigenze dell'Associazione ed in conformità alle norme di legge ed alle direttive della Confederazione.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà dal Consiglio generale e nel proprio seno nominato un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme di legge ed a quelle stabilite dalla Confederazione. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 27.

Il decimo del provento dei contributi di cui al precedente articolo sarà annualmente prelevato e destinato a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi stessi dev'essere devoluto a spese obbligatorie, previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 28.

Oltre i contributi di cui all'art. 26, ogni ditta paga all'atto dell'ammissione lire 100 per ogni quaranta dipendenti o frazione. Qualora i normali proventi non bastino alle spese per l'organizzazione e l'azione dell'Associazione, il Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Confederazione potrà imporre ai soli soci un contributo suppletivo nella misura non superiore nel massimo a quella dei contributi legali. Tali contributi suppletivi dovranno essere pagati nei modi e termini che stabilirà lo stesso Consiglio generale.

L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Essi potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti tra quelli per cui è costituita l'Associazione.

Art. 29.

Il presidente, di propria iniziativa o su proposta dei presidenti delle sezioni, ha la facoltà di applicare la censura a quelle ditte associate che non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione, delle altre Associazioni di grado superiore alle quali le ditte stesse sono iscritte, e della Confederazione.

Il provvedimento è comunicato all'Unione provinciale di cui la ditta fa parte perchè ne prenda atto.

Art. 30.

Il Consiglio generale, su proposta del presidente, ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, a quelle ditte le quali violino gli obblighi ad esse derivanti come dal precedente articolo, oppure dopo l'applicazione della censura non prendano i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure siano recidive nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 31.

Il Consiglio generale ha facoltà di deliberare la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo alla sospensione, ovvero per la particolare gravità dei fatti di cui nel precedente articolo;

b) per atti che abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 32.

I provvedimenti di cui agli articoli 30 e 31 devono essere presi, sentiti i presidenti delle sezioni interessate e su conforme parere degli organi delle competenti Unioni territoriali aventi, in virtù dei propri statuti, l'attribuzione di deliberare gli stessi provvedimenti disciplinari nei confronti delle ditte che di esse fanno parte.

Art. 33.

Contro tutti i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti articoli gli interessati possono ricorrere alla Confederazione.

Contro quelli di sospensione e di espulsione è ammesso anche in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 34.

Ai servizi di segreteria dell'Associazione è preposto un direttore nominato dal Consiglio generale che ne determina le funzioni e la durata del mandato. La sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni a norma dello statuto confederale. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere altre cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al direttore, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione, sotto la sua responsabilità, dei servizi ed uffici dell'Associazione. Assiste, ove occorra, le sezioni provinciali e le singole ditte in tutte le vertenze ed interviene in tutte le adunanze e riunioni degli organi sociali con voto consultivo. Egli è responsabile del buon funzionamento di tutti gli uffici dell'Associazione.

Art. 35.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutti gli atti, deliberazioni e documenti pei quali sia richiesta, dalla legge o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 36.

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea generale con l'intervento di tanti soci che dispongano almeno della metà di tutti i voti, e devono riportare, oltre all'approvazione di legge, l'approvazione della Confederazione.

Art. 37.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle disposizioni di questa, ed, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Consorzio lombardo fra industriali meccanici, metallurgici ed affini.

Funzioni del Consorzio.

Art. 1.

Il « Consorzio lombardo fra gli industriali meccanici, metallurgici ed affini » ha la sede centrale in Milano, ed opera nella regione lombarda mediante sezioni territoriali facenti parte delle Unioni territoriali miste riconosciute dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il Consorzio provvede ad inscrivere le proprie sezioni alle competenti Unioni territoriali miste, riconosciute dalla Confederazione.

Art. 2.

Il Consorzio fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro, esercenti l'industria meccanica, metallurgica ed affine nella regione lombarda.

Art. 3.

Il Consorzio è regolato, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Consorzio esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che gli siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore e dalla Confederazione. Ha fra l'altro ed in ispecie per iscopo, nei limiti di sua competenza:

a) di promuovere e tutelare gli interessi dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

b) di promuovere l'istruzione professionale, di curare, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria, e di favorire rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

c) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella regione; di cercare di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro, di esaminare, discutere e risolvere le controversie che dovessero sorgere fra datori e prenditori di lavoro per assicurare, con la maggiore equità e giustizia, il regolare svolgimento dell'industria da esso rappresentata nell'interesse comune della produzione e del lavoro;

d) di svolgere azione per la tutela e l'elevamento economico e morale dell'industria e la educazione nazionale degli industriali da esso rappresentati, nel supremo interesse della Nazione;

e) di studiare il movimento legislativo e l'organizzazione tecnica del lavoro, usando della propria azione, in quanto occorra, a tutela e per il maggior sviluppo dell'industria nazionale;

f) di fornire ai soci la consulenza nel campo giuridico sindacale ed in tema di interpretazione ed applicazione delle leggi protettive del lavoro e speciali;

g) di farsi centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) di risolvere mediante arbitrato le vertenze tra datori di lavoro soci e non soci che le parti sottoponessero al Consorzio;

i) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte del Consorzio tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della regione l'industria meccanica, metallurgica e le industrie affini da determinarsi dalla Confederazione, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Consorzio con la dimostrazione dei requisiti voluti dalla legge e con la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. L'accettazione della domanda e l'iscrizione alle sezioni territoriali ed ai gruppi interni di categoria sono deliberate dalla Giunta esecutiva. Per l'accettazione della domanda e la inscrizione alle sezioni territoriali la Giunta delibera previo parere favorevole dell'Unione territoriale competente.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Consorzio tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Consorzio.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti delle rispettive competenze, dagli organi direttivi del Consorzio, nonchè dalle Unioni territoriali cui le sezioni appartengono, e dalle Associazioni di grado superiore, e quelle emanate dalla Confederazione.

Art. 8.

Gli industriali associati, in relazione alla specialità della produzione esercitata, saranno ripartiti in gruppi interni di categoria opportunamente stabiliti dal Consiglio direttivo generale.

Una ditta inscritta in un determinato gruppo d'industria potrà partecipare alle riunioni o deliberazioni di altri gruppi quando occupi almeno trenta dipendenti nel genere di lavoro particolare di essi e purchè, su preventiva domanda, sia stata all'uopo inscritta anche in quelli.

La ditta avrà nel gruppo in cui è inscritta in via principale una rappresentanza proporzionale alla totalità dei suoi dipendenti mentre in quelli dove può intervenire a norma del precedente capoverso, avrà solamente una rappresentanza in relazione al numero dei dipendenti addetti all'industria del gruppo in cui interviene, ma non potrà avere delegazione diretta nel Consiglio generale.

Quando l'entità delle ditte costituenti un gruppo lo richieda, potrà, previo esame da parte del Consiglio direttivo generale, venire creato un Comitato di gruppo che sarà eletto con votazione a maggioranza di voti dalla riunione dei componenti il gruppo stesso.

Le categorie di industriali appartenenti a rami di industria affini alla meccanica ed alla metallurgica saranno fissate secondo le istruzioni della Confederazione.

Il Consiglio direttivo generale potrà in via eccezionale per tali categorie costituire gruppi speciali funzionanti con regolamenti da approvarsi dalla Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica e dalla Confederazione.

Art. 9.

I rapporti fra il Consorzio e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa.

Art. 10.

Di tutte le controversie che potessero sorgere fra i soci e i loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro, nonchè di quelle che potessero toccare questioni di indole generale, dovrà essere data immediatamente notizia al Consorzio dalle ditte o dalle sezioni interessate.

Il Consorzio ha sempre facoltà di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione di tutte le vertenze sorte nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 11.

Il Consorzio ha competenza per la stipulazione di accordi o contratti collettivi di lavoro, sia generali, riguardanti la collettività dei rappresentati, sia particolari e cioè relativi ad una determinata categoria di imprese o ad una zona della propria competenza territoriale, sia per una singola azienda, con le rispettive organizzazioni di prenditori di lavoro.

Nessun socio potrà trattare coi rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33, il Consorzio ha facoltà di dichiarare nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro il Consorzio dovrà seguire le norme determinate dalla Confederazione.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare al Consorzio, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

Il Consorzio potrà richiedere alle ditte comunicazioni di tutti quegli altri elementi che siano necessari per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

E' fatto obbligo ai soci di aderire, se appartenenti all'industria meccanica, all'Associazione nazionale industriali meccanici ed affini, e, se all'industria metallurgica, all'Associazione nazionale fra gli industriali metallurgici, essendo a queste Associazioni riservato lo studio e la trattazione delle questioni di carattere prettamente economico.

Organi del Consorzio.

Art. 13.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 14.

Le ditte parteciperanno all'assemblea nella persona del loro legale rappresentante, che dovrà essere preventivamente riconosciuto dalla Giunta esecutiva.

Una ditta che occupi più di duemila dipendenti può delegare, con la formalità indicata nel comma precedente, due rappresentanti nell'assemblea: questi rappresenteranno la ditta tanto congiuntamente quanto disgiuntamente.

In caso di presenza di entrambi voterà uno solo in antecedenza designato dalla ditta, disponendo di tutti i voti della ditta stessa.

Sarà obbligo dei soci di notificare le eventuali variazioni nella rappresentanza.

E' data facoltà ai soci di delegare la propria rappresentanza nelle assemblee ad altro socio mediante semplice lettera o delega in calce alla circolare d'invito; nessuno può avere più di una delega.

Art. 15.

Nelle assemblee generali ogni venti dipendenti o frazione di venti dà diritto ad un voto. Il numero dei dipendenti e quindi il numero dei voti è stabilito sulla base della denuncia di cui all'art. 12 del presente statuto.

Tutte le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti.

Art. 16.

Tutte le assemblee saranno valide in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà della totalità dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Art. 17.

L'assemblea generale è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci:

a) in via ordinaria: nel primo quadrimestre di ogni anno per la relazione morale sull'andamento del sodalizio, per la nomina dei revisori dei conti, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e le occorrenti nomine sociali, ecc.;

b) in via straordinaria: ogni qualvolta il Consiglio direttivo generale o il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta, con precise indicazioni degli argomenti da discutere, da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli inscritti, oppure un quarto della totalità dei voti spettanti ai soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello designato, salvo i casi d'urgenza.

Consiglio direttivo generale.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo generale è composto, oltre che dal presidente del Consorzio, dai delegati dei gruppi interni di industria di cui all'art. 8 e delle diverse sezioni costituite come all'art. 1.

Ciascun gruppo di industria sarà rappresentato nel Consiglio direttivo generale da un delegato sino a 2000 dipendenti controllati, da due delegati sino a 5000, da tre delegati sino a 10,000 e da quattro oltre i 10,000 dipendenti.

Le sezioni saranno rappresentate nel Consiglio direttivo generale da un delegato per ogni 10,000 dipendenti o frazione.

E' in facoltà del Consiglio, con votazione a maggioranza, di integrarsi con altri consiglieri in ragione di uno per ogni 10,000 dipendenti controllati dal Consorzio al fine di assicurare una equa rappresentanza degli interessi dei consorziati.

I membri del Consiglio direttivo generale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di eventuali spese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali ed institori aventi i requisiti di legge.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo generale è presieduto dal presidente o dal vice-presidente.

Le adunanze del Consiglio direttivo generale saranno convocate con almeno cinque giorni di preavviso salvo i casi di urgenza, e saranno valide quando intervenga almeno il terzo dei suoi componenti e comunque non meno di quindici consiglieri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo generale dispone di un voto. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In caso di assenza del presidente o del vice-presidente ne fa le veci il consigliere anziano.

Art. 20.

Al Consiglio direttivo generale spetta la nomina del presidente e del vice-presidente, la fissazione, in base alle istruzioni della Confederazione, del contributo legale da im-

porsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella regione, l'approvazione del bilancio preventivo, il conseguimento degli scopi sociali e la determinazione delle norme di azione del Consorzio.

Competono pure ad esso i provvedimenti di carattere generale relativi all'industria meccanica, metallurgica ed affine della Lombardia sia in rapporto a quanto dispone la legge, sia in rapporto alle direttive della Confederazione.

Provvede infine su tutti gli altri affari indicati nell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Giunta esecutiva.

Art. 21.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vicepresidente del Consorzio e da quindici membri eletti dal Consiglio direttivo generale fra i consiglieri stessi, dei quali quattro scelti fra i rappresentanti delle sezioni.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Spetta alla Giunta esecutiva pronunciarsi e deliberare su tutte le questioni contemplate dal presente statuto non demandate alla competenza specifica dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo generale.

Art. 22.

Alla Giunta esecutiva spetta in ispecie:

a) di deliberare, su proposta della presidenza, sull'ammissione dei soci e di provvedere in materia disciplinare a carico delle ditte associate a norma degli articoli 32 e 33 del presente statuto;

b) di nominare il segretario generale nonchè il personale di segreteria della sede e delle sezioni scegliendoli fra persone che diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale, e di provvedere alle eventuali revoche;

c) di nominare i delegati, in rappresentanza del Consorzio, in seno alla Confederazione, alla Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica, alle Unioni provinciali o circondariali miste, e alle altre organizzazioni e agli enti, commissioni e collegi in cui siano richiesti.

Del presidente.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo generale; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

Il presidente regge, amministra e rappresenta il Consorzio tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, presiede tutte le riunioni sociali; cura l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, nomina e revoca il personale d'ordine e subalterno del Consorzio, determinandone gli assegni e i compensi: promuove tutto quanto ritenga utile e conveniente nell'interesse del Consorzio. Cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Se assente o impedito è sostituito dal vice presidente.

Art. 25.

In caso di urgenza il presidente può assumere tutti i poteri del Consiglio direttivo generale e della Giunta esecutiva salvo ratifica del suo operato da parte di questi organi.

Del segretario generale.

Art. 26.

Il segretario generale è nominato dalla Giunta esecutiva. La sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni od avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione della Giunta esecutiva, ratificata dalla Confederazione.

Il segretario generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ha la direzione e la responsabilità degli uffici tanto della sede quanto delle sezioni; assiste le ditte nelle vertenze e partecipa a tutte le riunioni degli organi direttivi con voto consultivo.

Revisori dei conti.

Art. 27.

L'assemblea generale nomina ogni anno nella riunione di cui all'art. 17 tre revisori dei conti per la verifica del bilancio consuntivo del Consorzio e la conseguente relazione all'assemblea.

Gli uscenti di carica sono rieleggibili.

Contributi e amministrazione.

Art. 28.

Alle spese del Consorzio si provvede con i contributi che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo generale in conformità della legge e delle istruzioni della Confederazione.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà provveduto dal Consiglio direttivo generale alla nomina di un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni degli organi del Consorzio ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La carica del tesoriere può essere coperta dal presidente del Consorzio.

Art. 29.

Il decimo del provento dei contributi di cui al precedente articolo sarà annualmente prelevato e destinato a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio in dipendenza dei contratti collettivi del lavoro da esso stipulati.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti al Consorzio dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 30.

Ogni ditta paga all'atto dell'ammissione L. 100 per ogni 40 dipendenti o frazione, quale tassa di iscrizione.

E' in facoltà del Consiglio direttivo generale di imporre ai singoli soci un contributo suppletivo non superiore al contributo legale.

Tali contributi debbono essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo generale.

Il Consorzio potrà accettare contributi straordinari proveinienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Consorzio.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il presidente del Consorzio ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Consorzio, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Il provvedimento è comunicato, perchè ne prenda atto, all'Unione provinciale cui è inscritta la sezione del Consorzio alla quale la ditta appartiene.

Art. 32.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Consorzio, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente. Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 33.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 32 e 33 dovranno essere presi su conforme parere preventivo degli organi delle competenti Unioni territoriali aventi, in virtù dei rispettivi statuti, l'attribuzione di deliberare sugli stessi provvedimenti disciplinari nei confronti delle ditte inscritte all'Unione.

Art. 35.

Contro i provvedimenti di censura, di sospensione e di espulsione gli interessati possono ricorrere alla Confederazione.

Contro quelli di sospensione e di espulsione è ammesso anche in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Varie.

Art. 36.

L'assemblea generale è competente a portare eventuali modifiche al presente statuto, salvo approvazione da parte della Confederazione e le altre formalità a norma di legge. A questo scopo è richiesta la presenza di tanti soci che dispongano almeno della metà di tutti i voti.

Art. 37.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 38.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Consorzio, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali.

Funzioni del Consorzio.

Art. 1.

Il « Consorzio ligure industriali meccanici, metallurgici e navali » ha la sede centrale in Genova, ed opera nella regione ligure mediante sezioni territoriali facenti parte delle Unioni territoriali miste riconosciute dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il Consorzio provvede ad iscrivere le proprie sezioni alle competenti Unioni territoriali miste riconosciute dalla Confederazione.

Art. 2.

Il Consorzio fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica. In quanto giuridicamente riconosciuto ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro, esercenti l'industria meccanica metallurgica navale ed affine nella regione ligure.

Art. 3.

Il Consorzio è regolato, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Il Consorzio esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, gli siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che gli siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore e dalla Confederazione. Ha fra l'altro ed in ispecie per iscopo, nei limiti di sua competenza:

a) di promuovere e tutelare gli interessi dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

b) di promuovere l'istruzione professionale, di curare, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e di favorire rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

c) di mantenere le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella regione; di cercare di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; di esaminare, discutere e risolvere le controversie che dovessero sorgere fra datori e prenditori di lavoro per assicurare, con la maggiore equità e giustizia, il regolare svolgimento dell'industria da esso rappresentata nell'interesse comune della produzione e del lavoro;

d) di svolgere azione per la tutela e l'elevamento economico e morale dell'industria e la educazione nazionale degli industriali da esso rappresentati, nel supremo interesse della Nazione;

e) di studiare il movimento legislativo e l'organizzazione tecnica del lavoro, usando della propria azione, in quanto occorra, a tutela e per il maggior sviluppo dell'industria nazionale;

f) di fornire ai soci la consulenza nel campo giuridico sindacale ed in tema di interpretazione ed applicazione delle leggi protettive del lavoro e speciali;

g) di farsi centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) di risolvere mediante arbitrato le vertenze tra datori di lavoro soci e non soci che le parti sottoponessero al Consorzio;

i) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte del Consorzio tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della regione l'industria meccanica, metallurgica e navale e le industrie affini da determinarsi dalla Confederazione previo parere del Consorzio, le quali abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza del Consorzio con la dimostrazione dei requisiti voluti dalla legge e con la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. L'accettazione della domanda e l'iscrizione alle sezioni territoriali ed ai gruppi interni di categoria sono deliberate dalla Giunta esecutiva. Per l'accettazione della domanda e la inscrizione alle sezioni territoriali la Giunta delibera previo parere favorevole dell'Unione territoriale competente.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, il socio è tenuto a pagare una tassa di iscrizione corrispondente a L. 10 per ogni suo dipendente. L'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Con la perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio, si perde ogni diritto alle attività sociali.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Consorzio tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Consorzio.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti delle rispettive competenze, dagli organi direttivi del Consorzio, nonchè dalle Unioni territoriali cui le sezioni appartengono, e dalle Associazioni di grado superiore, e quelle emanate dalla Confederazione.

Art. 8.

Gli industriali associati saranno ripartiti:

a) in gruppi interni di categoria opportunamente stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione alla specialità della produzione esercitata;

b) nelle sezioni territoriali di cui all'art. 1, in relazione alla località ove esercitano la loro industria.

Qualora una ditta eserciti specialità di produzione diversa potrà per deliberazione della Giunta esecutiva venire iscritta in più gruppi interni di categoria, disponendo in ciascuno di essi di un numero di voti proporzionale al numero dei suoi dipendenti addetti all'industria del gruppo stesso.

Similmente una ditta che eserciti più stabilimenti aventi sede in località diverse verrà iscritta nelle relative sezioni territoriali, disponendo in ciascuna di esse di un numero di voti proporzionale al numero dei suoi dipendenti nel territorio di competenza di quella sezione.

Quando l'entità delle ditte costituenti un gruppo o sezione lo richieda, potrà, previo esame da parte della Giunta esecutiva, venire creato un Comitato di gruppo o di sezione che sarà eletto con votazione a maggioranza di voti dalla riunione dei componenti il gruppo o sezione stessa. Le categorie di industriali appartenenti a rami di industria affini alla meccanica ed alla metallurgica saranno fissate secondo le istruzioni della Confederazione. Il Consiglio direttivo potrà in via eccezionale per tali categorie costituire gruppi speciali funzionanti con regolamenti da approvarsi dalla Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica e dalla Confederazione.

Art. 9.

I rapporti fra il Consorzio e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni e istruzioni di questa.

Art. 10.

Di tutte le controversie che potessero sorgere fra i soci e i loro dipendenti in materia di rapporti di lavoro, nonchè di quelle che potessero toccare questioni di indole generale, dovrà essere data immediatamente notizia al Consorzio dalle ditte o dalle sezioni interessate.

Il Consorzio ha sempre facoltà di avocare a sè, in qualsiasi momento, la trattazione di tutte le vertenze sorte nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 11.

Il Consorzio ha competenza per la stipulazione di accordi o contratti collettivi di lavoro, sia generali, riguardanti la collettività dei rappresentati, sia particolari, e cioè relativi ad una determinata categoria di imprese o ad una zona della propria competenza territoriale, sia per una singola azienda, con le rispettive organizzazioni di prenditori di lavoro.

Nessun socio potrà trattare coi rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33, il Consorzio ha facoltà di dichiarare nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro il Consorzio dovrà seguire le norme determinate dalla Confederazione.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare al Consorzio, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

Il Consorzio potrà richiedere alle ditte comunicazioni di tutti quegli altri elementi che siano necessari per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

E' fatto obbligo ai soci di aderire, se appartenenti all'industria meccanica, all'Associazione nazionale industriali meccanici ed affini, e, se all'industria metallurgica, all'Associazione nazionale fra gli industriali metallurgici, essendo a queste Associazioni riservato lo studio e la trattazione delle questioni di carattere prettamente economico.

Organi del Consorzio.

Art. 13.

Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 14.

Le ditte parteciperanno all'assemblea nella persona del loro legale rappresentante, che dovrà essere preventivamente riconosciuto dalla Giunta esecutiva.

Una ditta che occupi più di duemila dipendenti può delegare, con la formalità indicata nel comma precedente, due rappresentanti nell'assemblea: questi rappresenteranno la ditta tanto congiuntamente quanto disgiuntamente.

In caso di presenza di entrambi voterà uno solo in antecedenza designato dalla ditta, disponendo di tutti i voti della ditta stessa.

Sarà obbligo dei soci di notificare le eventuali variazioni nella rappresentanza.

E' data facoltà ai soci di delegare la propria rappresentanza nelle assemblee ad altro socio mediante semplice lettera o delega in calce alla circolare d'invito; nessuno può avere più di una delega.

Art. 15.

Nelle assemblee generali ogni venti dipendenti o frazione di venti dà diritto ad un voto. Il numero dei dipendenti e quindi il numero dei voti è stabilito sulla base della denuncia di cui all'art. 12 del presente statuto.

Tutte le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti.

Art. 16.

Tutte le assemblee saranno valide in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà della totalità dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Art. 17.

L'assemblea generale è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci:

a) in via ordinaria: nel primo quadrimestre di ogni anno per la nomina dei revisori dei conti, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e le occorrenti nomine sociali, ecc.;

b) in via straordinaria: ogni qualvolta il Consiglio direttivo o il presidente lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta, con precisa indicazione degli argomenti da discutere, da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli iscritti oppure un quarto della totalità dei voti spettanti ai soci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello designato, salvo i casi d'urgenza.

Consiglio direttivo.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo è composto dai delegati dei gruppi interni di industria e dai delegati delle sezioni territoriali di cui all'art. 8.

Ciascun gruppo di industria e ciascuna sezione saranno rappresentati nel Consiglio direttivo da un delegato ogni 3000 dipendenti o frazione.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali ed institori aventi i requisiti di legge.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o dal vice-presidente.

Le adunanze del Consiglio direttivo saranno convocate con almeno cinque giorni di preavviso salvo i casi di urgenza, e saranno valide quando intervenga almeno il terzo dei suoi componenti e comunque non meno di quindici membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo dispone di un voto. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza del presidente o del vice-presidente ne fa le veci il consigliere anziano.

Art. 20.

Al Consiglio direttivo spetta:

a) la nomina, scegliendoli tra i suoi membri, del presidente e vice-presidente del Consorzio (che sono anche presidente e vice-presidente del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva), del tesoriere-economo e dei componenti la Giunta esecutiva;

b) la fissazione, in base alle istruzioni della Confederazione, del contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella regione;

c) l'approvazione del bilancio preventivo;

d) il conseguimento degli scopi sociali;

e) la determinazione delle norme di azione del Consorzio. Competono pure ad esso i provvedimenti di carattere generale relativi all'industria meccanica metallurgica ed affine della Liguria, sia in rapporto a quanto dispone la legge, sia in rapporto alle direttive della Confederazione.

Provvede infine su tutti gli altri affari indicati nell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Giunta esecutiva.

Art. 21.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del Consorzio, dal tesoriere-economo e da dodici membri eletti dal Consiglio direttivo fra i consiglieri stessi.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Spetta alla Giunta esecutiva pronunciarsi e deliberare su tutte le questioni contemplate dal presente statuto non demandate alla competenza specifica dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo.

Art. 22.

Alla Giunta esecutiva spetta in ispecie:

a) di deliberare, su proposta della presidenza, sull'ammissione dei soci e di provvedere in materia disciplinare a carico delle ditte associate a norma degli articoli 32 e 33 del presente statuto;

b) di nominare il segretario generale, nonchè il personale di segreteria della sede e delle sezioni scegliendoli fra persone che diano garanzia di capacità, moralità e sicura fede nazionale, nonchè di provvedere alle eventuali revoche;

c) di nominare i delegati, in rappresentanza del Consorzio, in seno alla Confederazione, alla Federazione nazionale sindacale dell'industria meccanica e metallurgica, alle Unioni provinciali e circondariali miste, e alle altre organizzazioni e agli enti, commissioni e collegi in cui siano richiesti.

Del presidente.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termini di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

Il presidente regge, amministra e rappresenta il Consorzio tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, presiede tutte le riunioni sociali, cura l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie, nomina e revoca il personale d'ordine e subalterno del Consorzio, determinandone gli assegni e i compensi: promuove tutto quanto ritenga utile e conveniente nell'interesse del Consorzio. Cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Se assente o impedito è sostituito dal vice-presidente.

Art. 25.

In caso di urgenza il presidente può assumere tutti i poteri del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva salvo ratifica del suo operato da parte di questi organi.

Del segretario generale.

Art. 26.

Il segretario generale è nominato dalla Giunta esecutiva. La sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni od avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione della Giunta esecutiva, ratificata dalla Confederazione.

Il segretario generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ha la direzione e la responsabilità degli uffici tanto della sede quanto delle sezioni, assiste le ditte nelle vertenze e partecipa a tutte le riunioni degli organi direttivi con voto consultivo.

Dei revisori dei conti.

Art. 27.

L'assemblea generale nomina ogni anno nella riunione di cui all'art. 17 tre revisori dei conti per la verifica del bilancio consuntivo del Consorzio e la conseguente relazione all'assemblea.

Gli uscenti di carica sono rieleggibili.

Contributi e amministrazione.

Art. 28.

Alle spese del Consorzio si provvede con i contributi che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo in conformità della legge e delle istruzioni della Confederazione.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà provveduto dal Consiglio direttivo alla nomina di un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni degli organi del Consorzio ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 29.

Il decimo del provento dei contributi di cui al precedente articolo sarà annualmente prelevato e destinato a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esso stipulati.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti al Consorzio dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 30.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di imporre ai singoli soci un contributo suppletivo non superiore nel massimo al contributo legale di spettanza del Consorzio. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Tali contributi debbono essere pagati dai soci nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinato il Consorzio.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il presidente del Consorzio ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Consorzio, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Il provvedimento è comunicato, perchè ne prenda atto, all'Unione provinciale cui è inscritta la sezione alla quale la ditta appartiene.

Art. 32.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni del Consorzio, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente. Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 33.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 32 e 33 dovranno essere presi su conforme parere preventivo degli organi delle competenti Unioni territoriali aventi, in virtù dei rispettivi statuti, l'attribuzione di deliberare sugli stessi provvedimenti disciplinari nei confronti delle ditte inscritte all'Unione.

Art. 35.

Contro i provvedimenti di censura, di sospensione e di espulsione gli interessati possono ricorrere alla Confederazione.

Contro quelli di sospensione e di espulsione è ammesso anche, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Varie.

Art. 36.

L'assemblea generale è competente a portare eventuali modifiche al presente statuto, salvo approvazione da parte della Confederazione e le altre formalità a norma di legge. A questo scopo è richiesta la presenza di tanti soci che dispongano almeno della metà di tutti i voti.

Art. 37.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuto a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 38.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento del Consorzio, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1959.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1642.

Proroga della disposizione con la quale veniva aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai condannati lavoranti negli stabilimenti carcerari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, con cui si approva il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, col quale, per la durata della guerra e per sei mesi dopo la pubblicazione della pace, fu aumentata la quota di gratificazione ai condannati lavoranti;

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, col quale la disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, è stata prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-1926;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1569, col quale la disposizione stessa è stata prorogata fino a tutto l'esercizio 1926-1927;

Udito il Consiglio di Stato nel suo parere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nel citato decreto Luogotenenziale 13 dicembre 1917, n. 2099, con la quale è stata aumentata di un decimo la gratificazione da corrispondersi ai detenuti lavoranti negli stabilimenti carcerari, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1960.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1691.

Agevolazioni postali al carteggio della lotteria pro Istituto di rigenerazione fisica e di assistenza ospedaliera esterna dell'Opera pia Purgatorio ad Arco in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Opera pia Purgatorio ad Arco in Napoli chiede che vengano accordate al carteggio della lotteria indetta a favore del dipendente Istituto di rigenerazione fisica e di assistenza ospedaliera esterna le agevolazioni postali consentite dal decreto anzidetto;

Considerate le finalità benefiche perseguite dall'Istituto richiedente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della lotteria pro Istituto di rigenerazione fisica e di assistenza ospedaliera esterna dell'Opera pia Purgatorio ad Arco in Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1961.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1692.

Aumento della indennità agli uffici provinciali delle poste e dei telegrafi per prolungamento di orario a richiesta di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 4 ottobre 1906, n. 546;

Visto il decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1918, n. 983, col quale venivano modificate le indennità di servizio notturno, di servizio straordinario, e per prolungamento di orario degli uffici di cui al citato regolamento organico;

Riconosciuta la necessità di modificare il compenso per prolungamento di orario;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei casi di prolungamento di orario a richiesta di altre Amministrazioni, previsti dall'art. 104 del regolamento organico 4 ottobre 1906, n. 546, il compenso per maggiori spese di servizio dovuto al direttore provinciale o al capo d'ufficio è stabilito in L. 7 pei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo ed in L. 3 pei rimanenti mesi quando il prolungamento di orario sia superiore alle due ore; pei prolungamenti di minore durata il compenso è stabilito rispettivamente in L. 4 ed in L. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 134. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1962.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1694.

Istituzione in Milano dell'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato con decreto Luogotenenziale n. 622 del 9 maggio 1918, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 5 settembre 1927 è istituito in Milano l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Milano, disimpegnerà il servizio nei rapporti con tutti i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, e successivamente in quelle altre che saranno stabilite dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 136. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1963.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1693.

Caratteristiche dei bolli a calendario nelle macchine per affrancare la corrispondenza postale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1233, concernente l'uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali;

Considerato che l'art. 2 del citato Regio decreto-legge stabilisce che devono essere determinate con decreto Reale la forma e le caratteristiche dei bolli a calendario e delle impronte affrancatrici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bolli a calendario delle macchine affrancatrici devono avere forma circolare ed essere atti ad imprimere sulle corrispondenze la data di impostazione (giorno, mese ed anno) e l'indicazione della città in cui le corrispondenze vengono impostate.

Art. 2.

Le impronte affrancatrici, ottenute con gli appositi punzoni fabbricati dalla Officina governativa delle carte-valori, hanno forma rettangolare e raffigurano la cornice di un francobollo, avente le dimensioni interne di millimetri 19 x 17 e quelle esterne di millimetri 30 x 24, con bordi che presentano una finta dentellatura con diciotto mezzi fori in ciascuno dei lati maggiori e con quindici mezzi fori in ciascuno dei lati minori. In alto, nella cornice, figura la leggenda « Poste Italiane » in carattere stampatello, e, in ognuno dei due lati, un fascio littorio.

I due fasci littori hanno le scuri laterali, con i tagli rivolti verso l'interno.

Nell'interno della cornice è riprodotta l'indicazione dell'importo della francatura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1964.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1697.

Trasformazione in Regia scuola commerciale, con triennio preparatorio, del Regio istituto-scuola commerciale di Feltre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2108, con il quale le Regie scuole inferiore e media di commercio di Feltre sono state classificate come scuole di II e III grado con il titolo di Regia scuola e di Regio istituto commerciale sotto un'unica direzione didattica ed amministrativa;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento del Regio istituto-scuola commerciale di Feltre in seguito alla riforma dell'istruzione media commerciale stabilita con il citato R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, trasformando, per deficiente numero di iscritti, l'Istituto commerciale in Scuola commerciale biennale e mantenendo la preesistente Scuola commerciale di II grado come corso triennale preparatorio alla predetta Scuola commerciale biennale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'anno scolastico 1927-1928 il Regio istituto-scuola commerciale di Feltre è trasformato in Regia scuola commerciale con triennio preparatorio.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dare disposizioni per la predetta trasformazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla modificazione della pianta organica della Scuola in seguito alla soppressione dei corsi dell'Istituto commerciale.

Art. 3.

Dopo la soppressione dei corsi dell'Istituto commerciale, gli attuali insegnanti titolari che occupano cattedre di materie che, non essendo comprese nei programmi d'insegnamento della Scuola commerciale e del triennio preparatorio, non verranno previste nella nuova pianta organica, saranno collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 93 e 174 del regolamento 28 maggio 1925, n. 1190, mentre saranno mantenuti in servizio quelli che occupano cattedre di materie comprese nei programmi d'insegnamento della Scuola commerciale e del triennio preparatorio.

Gli insegnanti titolari mantenuti in servizio dopo la soppressione dell'Istituto commerciale, avranno il trattamento economico previsto per gli insegnanti di Scuole commerciali dall'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, conservando come assegno personale, da assorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, la differenza fra il trattamento economico ad essi spettante come insegnanti di Istituti commerciali ed il trattamento di cui al richiamato art. 3.

Art. 4.

Per curare la trasformazione della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un commissario governativo che avrà le funzioni del Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1965.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1701.

Riunione dei comuni di Riola, Baratili San Pietro, e Nurachi in un unico Comune denominato « Riola ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Riola, Baratili San Pietro e Nurachi, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Riola ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 143. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1966.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1704.

Riunione dei comuni di Bondione e di Fiumenero in un unico Comune denominato « Valbondione ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la nota in data 19 agosto 1927, n. 405143 del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bondione e di Fiumenero, in provincia di Bergamo, sono riuniti in un unico Comune denominato « Valbondione ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1967.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927, n. 1699.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge predetto, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visti gli articoli 19 e 20 dello statuto dell'Associazione, approvato con il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 19 primo comma dello statuto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, dopo le parole: « del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 » sono aggiunte le seguenti: « modificato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 ».

L'art. 20 dello statuto medesimo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 141. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1968.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1711.

Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1631;
Visto il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2380;
Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1607;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e relativi allegati;
Visto il R. decreto 7 maggio 1925, n. 740;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato chiamati o richiamati alle armi, od assimilati, durante la guerra 1915-1918, che abbiano fatto parte organicamente dell'esercito operante e quindi di comandi, reparti e servizi dipendenti dal Comando Supremo, esclusa l'organizzazione militare territoriale, o che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 6, saranno considerati quali titoli di merito negli avanzamenti l'aver prestato servizio in zona di operazione come militari, od assimilati, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7, le ricompense al valor militare conseguite, le promozioni per merito di guerra, nonchè in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare in zona di operazione. La qualità e la durata del servizio sono valutate tenendo presenti i documenti compilati dall'autorità militare.

Per l'applicazione del comma precedente, è stabilita apposita puntazione di merito, da costituire titolo di preferenza per gli avanzamenti a termine dell'art. 58 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e per la precedenza nella iscrizione nel ruolo di anzianità, quando, a parità delle altre condizioni di cui all'art. 59 del citato regolamento, l'iscrizione stessa debba essere determinata solamente dalla età. Lo stesso criterio è osservato nello stabilire l'anzianità degli agenti del grado 10° ed inferiori, per i quali non vengono pubblicati i ruoli di anzianità.

Non sono da considerarsi alla stregua di quelli di cui al primo comma quegli agenti che, pur chiamati o richiamati alle armi, furono con modello 5, o comunque, lasciati a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria, finchè sia perdurata di fatto tale dipendenza, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Per gli agenti chiamati o richiamati alle armi a cura della Regia marina valgono gli stessi criteri in quanto detti agenti abbiano fatto organicamente parte della Regia marina operante.

Art. 2.

Per l'applicazione del presente decreto è considerata zona di operazione quella definita tale agli effetti bellici, escluse le fortezze in genere, ed in particolare:

a) per il fronte italiano, la zona compresa entro i limiti indicati al punto *B*) del decreto 22 settembre 1923 del Ministro per la guerra per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per le truppe operanti sui fronti francese, albanese e macedone, nelle Colonie e fuori del territorio nazionale, di regola la zona adottata per l'assegnazione delle pensioni privilegiate di guerra.

La guerra s'intende cessata alle date di armistizio o di sospensione delle ostilità nei vari teatri di guerra.

Art. 3.

Agli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 4 novembre 1918 o anteriore, i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 e come tali abbiano prestato servizio in zona di operazione durante la guerra 1915-1918, è concesso, a partire dal 1° luglio 1922, un compenso in ragione di L. 75 annue per ogni semestre trascorso in detta zona, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7

Invece, agli agenti sopra indicati che siano stati nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 4 novembre 1918, ma anteriore al 21 ottobre 1923, il compenso suddetto è limitato a L. 50 annue per ogni semestre come specificato sopra a partire dal 1° luglio 1922 o dalla data della loro nomina nel personale stabile, in prova, o nel ruolo aggiunto se posteriore.

Il precedente comma è applicabile anche agli agenti nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923, purchè però in servizio dell'Amministrazione al 1° luglio 1922 e non sia intervenuta interruzione di servizio fra questa ultima data e quella della loro nomina nel personale stabile, in prova o nel ruolo aggiunto: per essi la decorrenza del compenso non può essere anteriore alla data di decorrenza di tale nomina.

Nel computo del tempo trascorso in zona di operazione la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre compiuto, altrimenti si trascura.

Art. 4.

Agli effetti del precedente articolo il tempo trascorso lontano dalla zona di operazione per ferite o malattie riportate o contratte in detta zona per causa del servizio di guerra, comprovate in massima da degenza in ospedale da campo, ovvero per malaria contratta in qualsiasi località dell'Albania o della Macedonia, ovvero per ferite riportate fuori della zona di operazione, ma per offesa di un mezzo bellico diretto dal nemico, potrà essere considerato come trascorso nella zona medesima fino alla data nella quale l'agente abbia ripreso servizio militare di qualsiasi natura ed in qualsiasi località, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni a mente del successivo art. 14.

Eccezionalmente, avuto riguardo alla natura della ferita o della malattia ed al complesso delle benemerenze acquisite dal combattente, potrà essere considerato alla stessa stregua, con deliberazione del Ministro per le comunicazioni, anche il periodo di inabilità alle fatiche di guerra che il militare abbia trascorso in servizio sedentario in zona territoriale.

La licenza straordinaria con assegni non costituisce titolo per computare come trascorso in zona d'operazione il periodo di tempo relativo.

Per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione ai sensi del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, con titolo a pensione privilegiata di guerra, potrà essere computato, con deliberazione del Ministro per le comunicazioni, come servizio in zona di operazione, il tempo decorso dalla data della mutilazione o della invalidità, che determinarono l'allontanamento dalla zona medesima, alla data di armistizio sul rispettivo fronte.

Il periodo di prigionia, agli esclusivi effetti degli articoli 1, 3 e 10 del presente decreto, si considera come trascorso in zona di operazione fino alla data del rimpatrio ed, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti, sempre quando la prigionia non sia dipendente da cause imputabili all'agente.

Art. 5.

Per gli agenti che abbiano fatto parte organicamente della Regia marina operante è considerato come trascorso in zona di operazione il tempo passato su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno dei porti) e su navi da guerra alleate, fuori dalla cinta di sbarramento dei porti.

Per gli agenti imbarcati su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, il tempo utile, a sensi del precedente articolo 3, è quello in cui le navi stesse furono effettivamente impiegate in servizio di trasporti o di guerra in mare largo, e sempre quando detti agenti furono in esse imbarcati in qualità di militari della Regia marina o comunque abbiano fatto parte organicamente della Regia marina operante.

Per gli agenti che siano stati adibiti a servizio di aereonavi armate o di squadriglie di aviazione, e soltanto per il personale navigante o di volo, è da considerarsi come trascorso in zona di operazione il tempo in cui le aereonavi o le squadriglie furono destinate normalmente a servizi bellici sui mari Adriatico, Jonio, Egeo e basso Mediterraneo.

Ai militari della Regia marina operante ed a quelli che abbiano agito alla dipendenza o in concorso del Regio esercito operante in zona di operazione, vengono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni contemplate nel presente decreto.

Art. 6.

Agli agenti che si trovino nelle condizioni di beneficiare del precedente art. 3 è corrisposto in aggiunta, colla stessa decorrenza e colle stesse norme, un compenso annuo di benemerenza per ricompense al valor militare o per mutilazioni od invalidità nella misura seguente:

a) di L. 200 per i decorati della croce al merito di guerra o della croce di guerra al valor militare;

b) di L. 300 per i decorati di medaglia di bronzo al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie a sensi del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in detta zona, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico;

c) di L. 400 per i decorati di medaglia d'argento al valor militare e per i mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie a sensi del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e la cui mutilazione od invalidità derivi da ferite o malattie riportate o contratte in zona di operazione, ovvero da ferite riportate fuori della zona di operazione ma per effetto di un mezzo bellico diretto dal nemico.

Agli effetti del presente comma sono equiparate alla medaglia d'argento al valor militare le promozioni per merito di guerra;

d) di L. 500 per i decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Sono escluse dal compenso di cui al presente articolo le invalidità per malattia quando il relativo assegno sia già scaduto al 1° luglio 1922.

Per le invalidità causate da malattie contratte in prigionia, nonchè per quelle riconosciute dopo il 1° luglio 1922, è corrisposto il premio solamente se dipendono da infermità tubercolari e sempre quando sia ben provato che queste sono state contratte in zona di combattimento o in prigionia.

I compensi di cui al presente articolo sono concessi soltanto agli agenti ai quali siano state applicate le disposi-

zioni di cui al precedente art. 3, eccezione fatta a favore di tutti gli agenti decorati con medaglia al valor militare o con croce dell'Ordine militare di Savoia per fatto di guerra, o dei promossi per merito di guerra, e dei mutilati ed invalidi per ferite in combattimento. Inoltre, i compensi stessi non sono fra loro cumulabili, ma verrà concesso soltanto il premio previsto da quel comma che risulti più favorevole all'agente.

Art. 7.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 6 sono concessi in seguito a domanda degli interessati, i quali devono fornire all'Amministrazione ferroviaria tutte le indicazioni occorrenti a determinare il servizio prestato in guerra e le benemerenze militari, corredate da documenti rilasciati dall'autorità militare, dai quali deve risultare che l'agente ha serbato sotto le armi buona condotta, e questa, pei militari di truppa, deve essere comprovata dalla relativa esplicita dichiarazione integrata dalla formula di avere servito con fedeltà ed onore.

L'autorità militare deve anche, se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti anzidetti.

Il compenso di cui agli articoli 3 e 6 si corrisponde a rate mensili, in quanto sia corrisposto lo stipendio, e si riduce nella stessa proporzione in cui sia ridotto lo stipendio nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari; esso è inoltre considerato come parte integrante dello stipendio agli effetti della pensione e dell'inscrizione all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 luglio 1913, n. 614.

Art. 8.

Qualora sia stato o sia riconosciuto che i compensi, già liquidati in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, debbano essere revocati o diminuiti per effetto delle disposizioni successive, comprese quelle del presente decreto, gli agenti non sono tenuti alla restituzione delle somme percette in più, salvo le eccezioni specificate nelle istruzioni di cui al successivo art. 14.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 27 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, l'età massima stabilita per l'ammissione in servizio di ruolo, con o senza concorso, è elevata di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

Art. 10.

Gli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 21 ottobre 1923, o anteriore, i quali, durante la guerra 1915-18, abbiano prestato servizio per almeno sei mesi (escluso il computo delle frazioni) come militari con buona condotta in zona di operazione, ovvero abbiano comunque acquistato titolo, oltre all'applicazione dell'art. 3, anche a quello dell'art. 6, e che al 21 ottobre 1923 erano provvisti del titolo di studio prescritto, possono chiedere il passaggio al grado per accedere al quale, in base ai regolamenti vigenti per il personale delle Ferrovie dello Stato, occorre il titolo di studio predetto.

Gli agenti del grado 12° o inferiore, nonchè quelli del grado 11° non rivestiti della qualifica di aiutante applicato o di commesso, secondo i quadri di classificazione approvati con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, i quali conseguirono durante la guerra il grado di ufficiale, possono, anche se sprovvisti del titolo di studio, essere nominati a posti di qualifiche corrispondenti, in base ai quadri di equiparazione, a quello di aiutante applicato o di commesso (delle stazioni e dei magazzini).

Dopo il collocamento del personale di cui ai due commi precedenti, e non oltre il 21 ottobre 1926, tre anni dopo la data del R. decreto 2580, gli agenti dei gradi indicati al precedente comma, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, i quali rivestirono il grado di sottufficiale durante la guerra 1915-18, ed in ogni modo lo conseguirono non oltre il giorno d'armistizio sui vari fronti, possono, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio ai posti di qualifiche corrispondenti ad aiutante applicato od a commesso (delle stazioni o dei magazzini) di cui al comma precedente.

Nell'applicazione del presente articolo debbono essere fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina o degli altri corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè quelli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 11.

I passaggi di grado di cui all'art. 10 possono avere luogo per le sole qualifiche corrispondenti, in base ai quadri di equiparazione, a quelle di ingegnere, avvocato, medico, ispettore, segretario tecnico, segretario, disegnatore, assistente ai lavori, aiutante applicato, commesso, scritturale, assistente sale o frenatore, compresi nei quadri di classificazione approvati con legge 7 aprile 1921, n. 368.

Il conseguimento del passaggio al grado superiore, eccezione fatta per gli agenti previsti dal 2° comma dell'art. 10, avviene per concorso interno la cui graduatoria, in relazione al numero dei posti stabiliti, sarà fatta sulla base sia dei rapporti informativi in merito al servizio da ciascuno disimpegnato ed alle attitudini al grado cui aspira, sia dei titoli di studio e militari, sia del risultato di un periodo di esperimento nelle funzioni del grado stesso.

Art. 12.

Il concorso interno di cui all'articolo precedente per i concorrenti a posti del grado 5° deve essere preceduto da un preventivo giudizio di ammissibilità emesso dalla Commissione centrale di avanzamento.

Per i concorrenti a posti di altro grado deve essere provveduto conformemente a cura delle relative Commissioni esaminatrici.

Art. 13.

Sono esclusi dai benefici concessi dai precedenti articoli gli agenti i quali, chiamati o richiamati alle armi per la guerra, abbiano durante il servizio militare riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia od indulto o commutazione di pena per delitti commessi nel periodo stesso.

Sono pure esclusi gli agenti i quali durante il servizio militare sopra specificato siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali o dei sottufficiali a seguito di deferimento a Consiglio od a Commissione di disciplina, o che comunque siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali o dispensati dal servizio se sottufficiali.

L'esclusione di cui ai precedenti commi potrà non aver luogo o aver luogo in misura parziale, secondo specificate disposizioni contenute nelle istruzioni di cui al successivo articolo 14, nei seguenti casi:

a) se trattasi di contravvenzione, oppure di condanne inflitte per duello, o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi che la legge equipara a negligenza o imperizia;

b) se trattasi di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado, od anche se trattasi di agenti che, per intervenuta amnistia, abbiano avuta preclusa la via ad ottenere la riabilitazione o la reintegrazione nel grado, pure apparendone meritevoli; o infine in altri simili eccezionalissimi casi;

c) se trattasi di agenti che durante il servizio militare suddetto siano incorsi in denuncia di delitti per i quali sia stata estinta l'azione penale prima del giudizio in seguito ad amnistia;

d) se trattasi di agenti che, pur colpiti da uno dei provvedimenti disciplinari di cui al secondo comma, abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Art. 14.

L'applicazione del presente decreto è devoluta al Ministro per le comunicazioni, il quale ha facoltà di emanare le istruzioni occorrenti e decidere le eventuali controversie, in merito all'applicazione stessa, provocate da reclami da prodursi per via gerarchica nel termine di due mesi dalla data di notificazione dei provvedimenti, salvo il ricorso di legittimità concesso dalle vigenti leggi e disposizioni.

Colle suddette istruzioni deve essere anche stabilito il numero dei posti da conferirsi mediante i passaggi di grado di cui all'art. 10.

Art. 15.

Il presente decreto sostituisce i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2580; 25 settembre 1924, n. 1607; 30 ottobre 1924, n. 1818, e 7 maggio 1925, n. 740, i quali restano abrogati ad eccezione degli articoli 7 e 9 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, e dell'art. 4 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1818.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1969.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1700.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunalia di Valditacca e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Comunalia di Valditacca in comune di Monchio;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale e l'art. 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Comunalia di Valditacca in territorio del comune di Monchio, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

All'amministrazione temporanea del patrimonio dell'Ente è chiamato il dott. Angelo Pongiluppi con le funzioni di Regio commissario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1970.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1659.

Contributi scolastici dovuti, dal 1° gennaio al 29 febbraio 1924, dai comuni di Burano e Merano, della provincia di Venezia, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2906, col quale i comuni di Burano e Murano furono aggregati al comune di Venezia;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 859, per effetto del quale le scuole dei detti Comuni cessarono di essere amministrate dal Regio provveditorato agli studi di Venezia a datare dal 1° marzo 1924;

Veduto l'elenco dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei Comuni medesimi, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Burano e Murano, della provincia di Venezia, devono versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio-29 febbraio 1924, nella somma, ragguagliata ad anno, risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 101. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio-29 febbraio 1924.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo annuo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	PROVINCIA DI VENEZIA			
1	Burano	16	800	12,800
2	Murano	18	»	14,400
	Totali	34		27,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Approvazione della nomina di presidenti di Unioni provinciali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede la approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Unioni provinciali miste;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle predette nomine, con riserva di provvedere per le restanti con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Unioni provinciali miste, dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di cui il seguente elenco:

Aquila: Cidonio comm. Ageo.
Messina: Bosurgi comm. Giuseppe.
Pesaro: Mangaroni cav. Gino.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 3945, col quale, fra gli altri, il signor Donati Leopoldo fu Enrico venne autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Ritenuto che il predetto agente di cambio è incorso nelle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni, esercendo la ditta Leopoldo Donati, banca e cambio, via Roma 3, Firenze, e che, nonostante le ripetute ingiunzioni delle autorità di Borsa, ha lasciato trascorrere ogni termine in proposito fissato senza regolarizzare la sua posizione;

Visti l'art. 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa al signor Donati Leopoldo fu Enrico per l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1927.

Approvazione della nomina di presidenti di Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1808, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, 3° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 34, 2° comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1927, con la quale il presidente della Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle suddette nomine, con riserva di provvedere in seguito per le restanti, con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali, dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, di cui al seguente elenco:

Arezzo: Caneschi Amedeo.
Avellino: Romagnoli comm. Modestino.
Chieti: Troilo on. Giustino.
Agrigento: Altieri Ignazio.
Macerata: Pennesi cav. Arnaldo.
Pisa: Frediani Perfetto.
Reggio Emilia: Antonucci rag. Carlo.
Sassari: Zolezzi cav. uff. Domenico.
Siracusa: Boccadifuoco comm. Francesco.
Treviso: Gobbi comm. Carlo.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1927.

Autorizzazione al Consorzio agrario cooperativo di Lodi all'esercizio di magazzini generali in Pavia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio di magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Esaminata l'istanza del Consorzio agrario cooperativo di Lodi, intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Pavia;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo, con sede in Lodi, è autorizzato all'esercizio di magazzini generali in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1927.

Autorizzazione alla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano ad aprire una filiale in Monsampolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Milano è autorizzata ad aprire una propria filiale in Monsampolo, provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontore della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	351674	87.50	Montaldo *Arturo* e Riccardo fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Gastaldi Giovanna fu Giuseppe ved. Montaldo, dom. a S. Pier d'Arena (Genova).	Montaldo *Biagio-Demetrio-Arturo* e Riccardo fu Giuseppe, ecc., c. c.
Cons. 5 %	345839	405 —	Gagliardo Antonietta fu Paolino, *minore* sotto la p. p. della madre Renzullo Pasqualina ved. di Gagliardo Paolino, dom. a Bagheria (Palermo).	Gagliardo Antonietta fu Paolino, *nubile*, dom. a Bagheria (Palermo).
»	204411	1160 —	Migliaccio *Maria Antonietta* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Migliaccio Alessandro fu Giovanni, dom. a Catanzaro.	Migliaccio *Antonia* od *Antonietta* fu Giuseppe, ecc., c. c.
»	243141 243142	75 — 75 —	De Luca Luigia / De Luca Italia { di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Tivoli (Roma) con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Raganelli Giuseppe fu Luigi e *Proietti Gaudenzi Marianna* fu Giovanni, dom. a Tivoli.	Intestazioni c. c., con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Raganelli Giuseppe fu Luigi e *Gaudenzi Marianna* fu Giovanni, dom. a Tivoli.
»	144726	1515 —	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Maria Argenti* fu Vincenzo, ved. Di Bari, dom. in Andria (Bari).	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Anna Maria Argento*, ecc., c. c.
»	412921	155 —	Brescia *Giuseppe* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Salzano Adelaide fu Sabato ved. di Brescia Paolo, dom. in Afragola (Napoli).	Brescia *Giuseppa* ecc., c. c.
»	381967	750 —	Decotto Francesco fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Rudi Erminia vedova Decotto Filippo, dom. in Genova, con usufrutto a *Arnaldi* Angela fu Giovanni ved. Decotti Giovanni, dom. a Prà.	Decotto Francesco fu Filippo ecc., c. c., con usufrutto a *Arnaldo* Angela ecc., c. c.
3.50 %	561697	385 —	Cosci Armando fu Giuseppe, dom. a Quarto al Mare (Genova) con usufrutto a *Conti Elisa* fu Giovanni, nubile, dom. a Vecchiano (Pisa).	Intestazione c. c., con usufrutto a *Conti Maria Luisa* fu Giovanni, nubile, dom. a Vecchiano (Pisa).
Cons. 5 %	344073	110 —	Cavallo Agostino fu Antonio, dom. in Ostuni (Lecce).	Cavallo Agostino fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Laveneziana Maria fu Cosimo ved. di Cavallo Antonio e moglie in seconde nozze di Cavallo Donato, dom. in Ostuni* (Lecce).
3.50 %	60448[illegible]	168 —	de Filippis Giovanna fu Carlo, moglie legalmente separata di Piscicelli Taeggi conte Giacomo fu Pietro, dom. in Napoli con usufrutto congiuntamente a *Sciullo Francesco* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo ved. di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.	Intestazione c. c., con usufrutto congiuntamente a *Di Sciullo Francescantonio* ecc., c. c.
Cons. 5 %	436792	3500 —	Grassi Cristina fu *Gio Antonio*, moglie di Gallareto Giovanni, dom. a Spigno Monferrato (Alessandria) con usufrutto a Grassi Vincenzina fu *Gio Antonio*, dom. a Spigno Monferrato e pagabile senza fede di vita.	Grassi Cristina fu *Giuseppe Antonio*, ecc., c. c., con usufrutto a Grassi Vincenzina fu *Giuseppe Antonio*, ecc., c. c.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.